


VALERIO ASAAD CANEVOTTI SAGGINI STUDIO LEGALE ASSOCIATO

**Società di capitali e Covid-19:
Il Nuovo “Decreto Liquidità” e le deroghe in materia di riduzione del capitale**



Le ragioni di tutela della salute pubblica, per le quali sono intervenute alcune doverose restrizioni, disposte dai provvedimenti governativi in materia di Coronavirus alle attività aziendali dell'intero territorio nazionale, si sono riflesse, come “contraltare”, stante anche il fermo aziendale che in svariati casi si è ingenerato, in non preventivati **contraccolpi economici e bilancistici per gran parte delle imprese italiane, il cui esercizio 2020 potrà essere segnato da difficoltà, riferibili alla gestione delle perdite d'esercizio e delle eventuali connesse riduzioni del capitale.** Profili questi che necessitano, e la decretazione d'urgenza appare averne tenuto conto, di opportune modulazioni e temperamenti normativi, i quali possano rafforzare la leva finanziaria a beneficio delle imprese, comprensiva di strumenti quali, tra gli altri, un *favor* per l'accesso al credito e sgravi fiscali.

In una simile cornice normativa, come noto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo **Decreto Legge dell'8 aprile 2020, n. 23, entrato in vigore dal 9 aprile 2020, c.d. "Decreto Liquidità"**, il quale ha disposto, al capo primo, contenente misure volte a garantire la continuità aziendale, **importanti deroghe ai dettami codicistici** previsti per le società di capitali in caso di perdite d'esercizio, **da applicarsi agli esercizi chiusi nel periodo compreso tra il 9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020.**

Infatti, **l'art. 6 di predetto decreto solleva l'assemblea sociale dall'obbligo di deliberare la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite accertate, come normalmente imposto dall'art. 2446, comma 3, c.c.** nel caso in cui le perdite abbiano superato, nell'esercizio precedente, la misura di un terzo del capitale sociale, e tale circostanza non sia mutata nel successivo esercizio. La medesima misura di favore trova applicazione anche nei confronti delle società a responsabilità limitata, laddove viene disapplicata la corrispondente disposizione in materia di riduzione obbligatoria del capitale per perdite, prevista all'art. 2482-bis c.c.

La disposizione temporanea così introdotta pone l'accento sulla necessità di contemperare l'interesse dei terzi e dei creditori sociali a fare ragionevole affidamento sul **capitale, quale indice di "reale" solidità patrimoniale della società**, con il diverso e cruciale scopo di evitare che le contingenze economiche dell'attuale fermo aziendale impediscano di fatto di porre rimedio, sul breve-medio termine, e auspicabilmente non sul lungo periodo, alle difficoltà di gestione amministrativa e contabile determinate dall'emergenza Covid-19. **Il legislatore ha pertanto inteso estendere quello che viene definito "l'anno di grazia" concesso dal predetto art. 2446 c.c. (e dall'art. 2482-bis c.c. per le s.r.l.)** alle società che, nonostante abbiano subito importanti perdite nell'arco di un anno esercizio, prevedano di impiegare l'esercizio successivo a realizzare un sostanziale rientro dalle stesse, senza dover pertanto giungere alla riduzione obbligatoria del capitale sociale.

Nel medesimo arco temporale, e così **fino al 31 dicembre 2020**, e in forza della medesima *ratio* sopra descritta, **non troverà applicazione nemmeno l'obbligo di riduzione e contestuale aumento del capitale sociale al di sopra del minimo legale di cui all'art. 2447 c.c.** (nonché all'art. 2482-ter c.c., contenente speculare e analogo obbligo nei confronti delle società s.r.l.), e neppure varrà, quale causa di scioglimento della società stessa, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, prevista per tutte le società di capitali dall'art. 2484 comma 1, n. 4), c.c.

Si tratterebbe quindi di una sorta di temporanea "sospensione" dell'applicazione della normativa codicistica, quale fatto eccezionale d'urgenza, atta a garantire una migliore ripresa della gestione d'impresa.

Tali previsioni sembrano essere il frutto della necessità di adeguare – nella sostanza - la cornice normativa codicistica, prevista in materia di diritto societario, **all'attuale stallo economico e gestionale delle imprese** (seppure in questa fase, a seguito anche del Decreto "Rilancio", auspicatamente in fase evolutiva e "di ripartenza") secondo i criteri di straordinarietà e urgenza, in forza dei quali sono state introdotte tutte le norme del c.d. **Decreto Liquidità, il quale ha fatto propria la preoccupazione espressa dalla Commissione Europea nella Comunicazione del 20 marzo scorso**, secondo la quale: *"Nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia di COVID-19, le imprese di qualsiasi tipo possono trovarsi di fronte a una grave mancanza di liquidità. Sia le imprese solvibili che quelle meno solvibili possono scontrarsi con un'improvvisa carenza o addirittura con una mancata disponibilità di liquidità e le PMI sono particolarmente a rischio. Ciò può quindi ripercuotersi in maniera grave sulla situazione economica di molte imprese sane e sui loro dipendenti a breve e medio termine e può anche avere effetti più a lungo termine che ne mettano in pericolo la sopravvivenza"*.

Mai come ora, quindi, una sospensione può valere come una "boccata d'ossigeno" per le imprese.

A cura di Avv. Marta Villani